



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 176 del 27-07-18

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. NULLO PALAZZETTI.
COMUNE DI AMANDOLA / CIIP SPA. IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO:

- che nei mesi di novembre e dicembre 2013 il territorio del comune è stato interessato da eventi alluvionali di eccezionale entità, a seguito dei quali si è verificato, a ridosso della scarpata che costeggia la Strada Comunale di Via Icilio Pascali, un importante movimento franoso che ha causato la parziale chiusura della carreggiata al traffico veicolare;

- che tale fenomeno, essendo apparso sin da subito di carattere anomalo, è stato oggetto di diverse ispezioni da parte dei tecnici del Comune di Amandola e dei tecnici della CIIP S.p.a.;

- che nel corso di tali sopralluoghi sono state eseguite delle video-ispezioni delle condotte della rete fognaria presente a ridosso dello smottamento franoso sopra menzionato;
- che da tali video-ispezioni è emerso che l'origine del citato movimento franoso è da individuare nella cattiva e imperfetta realizzazione, da parte della Ciip S.p.a., della rete fognante: la realizzazione della nuova condotta, infatti, era stata effettuata non a perfetta regola d'arte, con installazione delle tubature in modo errato e con evidenti anomalie nel corretto deflusso idrico all'interno delle condotte ispezionate;
- che pertanto, con nota assunta al Prot. dell'Ente al n. 3014 del 13.04.2015, si provvedeva a chiedere alla Ciip Spa "la conferma" del loro "intervento di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi e del consolidamento della scarpata lungo Via Icilio Pascali" con l'avvertimento che, in mancanza di loro esaustiva comunicazione, il Comune di Amandola avrebbe provveduto "all'esecuzione in somma urgenza dei lavori suddetti addebitandole le spese" alla Ciip Spa;
- che la Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dall'Ing. Claudio Aurini in data 28 maggio 2015 nell'ambito della controversia n. 1155/2014 RG, promossa presso il Tribunale di Ascoli Piceno dalle attrici P.R. e B., confermava i risultati delle video-ispezioni, acclarando quanto segue:

"nell'area in questione, prima dell'intervento della parte convenuta (CIIP), non vi era memoria di eventi franosi. I lavori eseguiti sul luogo dalla CIIP costituiscono l'innescò dell'evento franoso, tenuto conto dei rimaneggiamenti di parte della scarpata, del ciglio stradale, del cordolo di delimitazione presente sul tratto iniziale a seguito dei lavori di sistemazione e rifacimento dei pozzetti e della condotta fognaria. Senza tale innescò, il dissesto probabilmente non si sarebbe originato, visto che non si era mai verificato nei tempi passati. La mancata realizzazione delle opere di consolidamento e ripristino che erano state indicate in ATP, ha permesso al propagazione della frana e il conseguente aumento dei costi per la sistemazione dell'area";

- che con nota del 14.11.2015 l'Avv. Nullo Palazzetti, su incarico del Comune di Amandola, invitava e diffidava "la CIIP Spa ad eseguire i lavori descritti" nei richiamati accertamenti tecnici giudiziari, "e consistenti nella realizzazione di una robusta opera di contenimento mediante una palificata profonda con pali tirantati in testa, oltre alle opere accessorie quali cordoli e sistemi di convogliamento acque, quantificati nella CTU in Euro 221.784,66", con l'avvertimento che, "in difetto di concreto e fattivo riscontro entro 7 giorni (...), il Comune di Amandola, previa conferma delle opere necessarie preventivate mediante l'acquisizione delle Consulenze Tecniche espletate" avrebbe provveduto "all'eliminazione della gravissima situazione di pericolo per la pubblica incolumità con la rimessa in pristino in danno ed a spese della CIIP S.p.A., con espressa rivalsa delle somme impiegate nella misura accertata a seguito di specifica azione giudiziaria";
- che, non avendo la CIIP Spa provveduto a realizzare le opere sopra descritte, il Comune di Amandola provvedeva autonomamente ad effettuare gli interventi necessari alla messa in pristino dello stato dei luoghi e del consolidamento della scarpata nella via comunale Icilio Pascali, per un importo pari ad euro 183.590,57;
- che nonostante le numerose richieste formulate alla Ciip Spa, quest'ultima non ha ancora provveduto a rimborsare le somme anticipate da questa Amministrazione Comunale per l'esecuzione degli interventi necessari alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e del consolidamento della scarpata nella via comunale Icilio Pascali;

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza all'affidamento di un incarico legale, non disponendo il Comune di Amandola, all'interno della propria pianta organica, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni nella controversia in questione;

DATO ATTO che, interpellato, l'Avv. Nullo Palazzetti del Foro di Fermo (C.F. PLZNLL57D21F522P), con studio in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, ha manifestato, come da nota trasmessa ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8677 del 14.07.2018, la propria disponibilità ad accettare l'incarico per assistere questo Comune nella citata controversia, a fronte di un onorario complessivo pari ad euro 8.964,25, oltre iva e cap, esigibile in tre anni;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 123 del 20.07.2018, recante "Affidamento incarico legale Avv. Nullo Palazzetti. Comune di Amandola / Ciip Spa", con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- *"di conferire all'avv. Nullo Palazzetti del Foro di Fermo (C.F. PLZNLL57D21F522P), con studio in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5" per i motivi sopra esposti "l'incarico di patrocinio legale" descritto in precedenza;*
- *"di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'assunzione dei provvedimenti di competenza conseguenti al presente atto, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa";*

VISTO E RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informativi del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RITENUTO di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e tenendo in ogni caso conto del fatto che l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere per importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

RITENUTO di dover impegnare a favore dell'Avv. Nullo Palazzetti del Foro di Fermo (C.F. PLZNLL57D21F522P), con studio in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, la somma complessiva di euro 11.373,84, secondo il seguente prospetto:

- € 4.000,00 con imputazione al Cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario;
- € 4.000,00, con imputazione al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2019;
- di € 3.373,84, imputando la stessa al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2020;

ACQUISITO il seguente codice CIG: ZAD2483554;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2020;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 6 del 22.06.2018 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI CONFERIRE** all'Avv. Nullo Palazzetti del Foro di Fermo (C.F. PLZNLL57D21F522P), con studio in Pedaso (FM), Via Giovanni XXIII n. 5, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico stragiudiziale descritto in narrativa;
3. **DI IMPEGNARE** a favore dell'Avvocato Nullo Palazzetti la somma complessiva di euro 11.373,84 (n. imp. _____), secondo il seguente prospetto:
 - € 4.000,00 con imputazione al Cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario;
 - € 4.000,00, con imputazione al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2019;
 - di € 3.373,84, imputando la stessa al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Esercizio Finanziario 2020;
4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs n° 267/00